Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei transporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia
Forza idrica

Contributi d'investimento per piccoli e grandi impianti idroelettrici

Scheda informativa

Versione 4.2 del 6 giugno 2024

1. Premessa e obiettivi

Nella votazione finale del 30 settembre 2016, il Parlamento ha adottato le modifiche di legge del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (SE 2050) del Consiglio federale. Nel referendum del 21 maggio 2017 il popolo svizzero ha approvato il pacchetto legislativo. Il primo pacchetto di misure della SE 2050 conteneva nuovi strumenti di promozione della forza idrica svizzera, tra cui i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici.

Nel quadro dell'iniziativa parlamentare 19.443 «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia», il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha riveduto le disposizioni della legge sull'energia concernenti la promozione. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023 insieme alla nuova ordinanza sulla promozione dell'energia riveduta.

Legislazione vigente:

- legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0)
- ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03)

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei gestori e dei responsabili di progetto.

2. Domande e risposte

2.1 Per quali tipologie di impianti idroelettrici si può richiedere un contributo d'investimento secondo l'articolo 26 LEne?

2.1.1 Grandi impianti idroelettrici

Per nuovi impianti come anche per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli i gestori di grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW_{br} (potenza meccanica lorda media) possono beneficiare di un contributo d'investimento.

2.1.2 Piccoli impianti idroelettrici

Per nuovi impianti con una potenza di almeno 1 MW_{br} e al massimo di 10 MW_{br} (potenza meccanica lorda media) come anche per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti con una potenza di almeno 300 kW_{br} e al massimo di 10 MW_{br}, i gestori di piccoli impianti idroelettrici possono beneficiare di un contributo d'investimento.

Ufficio federale dell'energia UFE
Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 56 11, fax +41 58 463 25 00
IB-WK@bfe.admin.ch
www.bfe.admin.ch

Sono esclusi dal limite inferiore di 300 kW_{br} (risp. 1 MW_{br} per i nuovi impianti) e possono pertanto richiedere un contributo d'investimento, gli impianti accessori (p. es. gli impianti idroelettrici legati all'approvvigionamento di acqua potabile, allo smaltimento delle acque di scarico o alle infrastrutture per l'innevamento artificiale), centrali con utilizzo di acqua di dotazione e impianti autonomi presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non provochino nuovi interventi nei corsi d'acqua allo stato naturale o preziosi sul piano ecologico.

2.2 Quando un ampliamento o un rinnovamento possono essere ritenuti considerevoli?

Un ampliamento è ritenuto considerevole se, mediante misure costruttive, rispetta uno dei criteri elencati nell'articolo 47 capoverso 1 OPEn.

Rinnovamenti considerevoli sono ritenuti tali se rispettano entrambi i criteri (lett. a e b) dell'articolo 47 capoverso 2 OPEn. Oltre agli esempi elencati nell'ordinanza, anche il trasformatore conta come componente principale di un impianto (lett. a). i quadri di comando non sono considerati componenti principali. Pertanto, la sostituzione dei soli quadri di comando non costituisce un rinnovamento considerevole.

2.3 Come viene distinta una centrale avente diritto a un contributo in un sistema di centrali connesse tra loro?

Un contributo d'investimento può essere richiesto per un impianto che, per definizione, è inteso come impianto tecnico autonomo. Impianti che fanno uso di una medesima componente principale (presa d'acqua, bacino, condotta a pressione ecc.) non sono considerati, di regola, come impianti tecnici autonomi. Anche centrali poste in successione in un canale non sono ritenute autonome, se l'esercizio di una centrale può avere un effetto importante su quello di un'altra centrale (es. tramite la messa fuori esercizio, limitando la portata di acqua ecc.).

Inoltre, per legge gli impianti esclusi dal limite inferiore di 300 kW_{br} (risp. 1 MW_{br} per i nuovi impianti) sono definiti come autonomi (v. punto 2.1.2).

Domande riguardanti la distinzione degli impianti possono essere rivolte all'UFE prima dell'invio della richiesta di contributo.

2.4 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo d'investimento ammonta in linea di massima al:

- 50 per cento dei costi d'investimento computabili per un nuovo impianto o un ampliamento considerevole secondo l'articolo 48 capoverso 1 OPEn;
- 60 per cento dei costi d'investimento computabili per un nuovo impianto o un ampliamento considerevole che genera una produzione invernale aggiuntiva secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera a in combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 1 lettera a–c e e OPEn o una capacità di stoccaggio aggiuntiva secondo l'articolo 48 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 1 lettera d OPEn;
- 40 per cento dei costi d'investimento computabili per il rinnovamento considerevole di un impianto con una potenza inferiore a 1 MW_{br} secondo l'articolo 48 capoverso 3 lettera a OPEn;
- 20 per cento dei costi d'investimento computabili per il rinnovamento considerevole di un impianto con una potenza superiore a 10 MW_{br} secondo l'articolo 48 capoverso 3 lettera b OPEn;
- tra il 40 e il 20 per cento dei costi d'investimento computabili (interpolati in chiave lineare) per il rinnovamento considerevole di un impianto con una potenza da 1 a 10 MW_{br} secondo l'articolo 48 capoverso 4 OPEn.

Le percentuali del 50 per cento per gli impianti nuovi e ampliati e del 40 per cento per gli impianti rinnovati si applicano anche agli impianti con una potenza inferiore a 300 kW_{br} (v. punto 2.1.2).

2.5 Il contributo all'investimento può essere ridotto?

2.5.1 Riduzione del contributo d'investimento a causa del breve periodo di concessione restante

Secondo l'articolo 61 capoverso 4 OPEn, il contributo d'investimento può essere ridotto se il periodo di concessione restante, a partire dalla messa in esercizio dell'impianto, è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento.

Esempio:

Parte dell'impianto	Costi d'investimento CI	Periodo di utilizzazione PU	Prodotto CI x PU	Periodo di utilizzazione medio ponderato in base all'investimento
Pos. 1	20 mio. fr.	20 anni	400	Σ Prodotto CI x PU / Totale CI
Pos. 2	30 mio. fr.	40 anni	1'200	
Pos. 3	50 mio. fr.	60 anni	3'000	
Totale	**100 mio. fr.**		**4'600**	**46 anni**

In questo esempio una correzione dei costi computabili si applicherebbe se il periodo di concessione restante a partire dalla messa in esercizio dell'impianto fosse inferiore a 46 anni. Con un periodo di concessione restante, per esempio, di 20 anni, e non considerando il valore attuale, il fattore di correzione sarebbe di 0,43 (20 anni / 46 anni), cosa che corrisponde a una riduzione del 57 per cento. Considerando lo sconto (1,05 ^ 20 = 2,65) la riduzione non scontata passa dal 57 per cento al 21 per cento. Così facendo in questo caso sarebbero computabili solamente 79 milioni di franchi su 100 milioni di franchi.

Si rinuncia a tale riduzione se esiste un accordo sul valore residuo in cui si tiene in debito conto un eventuale contributo d'investimento.

Il fattore di correzione, definito al momento della garanzia di principio, si applica anche nella determinazione definitiva del contributo d'investimento.

L'eventuale riduzione si può calcolare con l'ausilio del modello per elencare i costi di investimento (LINK). A tale scopo, oltre ai costi d'investimento devono essere inseriti anche la data di inizio dei lavori e l'anno di scadenza della concessione. Inoltre occorre indicare se esiste o meno un accordo sul valore residuo.

2.5.2 Calcolo della redditività (art. 63 OPEn)

Nel caso di progetti per i quali un'eventuale promozione porterebbe chiaramente a un rendimento eccessivo dell'impianto, l'UFE avrà la possibilità di richiedere caso per caso un calcolo della redditività e, se necessario, modificare il contributo d'investimento. Nel calcolo della redditività il richiedente deve dimostrare i costi scoperti del proprio progetto. Il calcolo si basa sulle disposizioni dell'allegato 4 numero 2 OPEn. Se il contributo d'investimento è superiore ai costi scoperti, viene ridotto fino all'ammontare dei costi scoperti. Il contributo d'investimento può pertanto corrispondere al massimo al 100 per cento dei costi non scoperti. Se non vi sono costi scoperti, non viene concesso il contributo d'investimento.

2.6 A chi devo presentare la domanda di contributi d'investimento?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) per iscritto (Ufficio federale dell'energia UFE, , Forza idrica, 3003 Berna) o in via elettronica su PrivaSphere (PrivaSphere).

I moduli possono essere scaricati al sito dell'UFE al link seguente: LINK

Le domande incomplete non vengono prese in considerazione.

2.7 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione (art. 53 cpv. 2 OPEn). Assieme al permesso di costruzione dev'essere inviato anche l'attestazione di passaggio in giudicato dell'autorità competente. Se per il progetto non è richiesto un permesso di costruzione, è necessario presentare una conferma dell'autorità competente.

I lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia; altrimenti non viene concesso alcun contributo di investimento (cfr. art. 28 LEne). L'UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori nei casi debitamente giustificati (v. punto 2.11).

2.8 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande?

2.8.1 Grandi impianti idroelettrici

I fondi per i contributi d'investimento per i grandi impianti idroelettrici sono assegnati a cadenza biennale (art. 51 cpv. 1 OPEn). Tutte le domande presentate entro un determinato giorno di riferimento vengono valutate in base ai requisiti in vigore. I giorni di riferimento sono i seguenti: 30 giugno 2024, 30 giugno 2026, 30 giugno 2028 e 30 giugno 2030 (art. 51 cpv. 2 OPEn).

Se non è possibile prendere in considerazione tutte le domande presentate entro il giorno di riferimento, le domande per impianti nuovi o ampliati avranno la precedenza sulle domande di rinnovamento. Tra le domande per un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliati si darà la priorità ai progetti che vanteranno una produzione supplementare maggiore in rapporto al contributo d'investimento. Per i progetti in cui, grazie ai lavori di costruzione, aumenta lo stoccaggio dell'energia, questa viene aggiunta nel calcolo della produzione supplementare (art. 52 OPEn).

Le domande presentate dopo il giorno di riferimento possono essere prese in considerazione solo se le risorse disponibili per i due anni non sono ancora esaurite (art. 51 cpv. 3 OPEn).

Le domande che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte di volta in volta a una nuova valutazione nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande.

2.8.2 Piccoli impianti idroelettrici

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda (art. 49 cpv. 1 OPEn). Nel caso in cui i mezzi finanziari non permettano una presa in considerazione immediata, le domande che hanno diritto a un contributo saranno inserite in una lista di attesa.

2.9 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico della mia produzione di energia elettrica?

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Contrariamente al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine (GO) a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato alla borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio. Le GO non sono rilevanti ai fini del calcolo del contributo d'investimento.

2.10 Il mio impianto beneficia già della RIC o del FCS. Ho diritto ugualmente a un contributo d'investimento?

No. Secondo l'articolo 31 OPEn, fintanto che un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari (FCS) secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli un contributo d'investimento.

2.11 Posso avviare i lavori di costruzione al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'UFE?

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori di costruzione devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'UFE. Previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti (cfr. punto 2.7). L'autorizzazione non dà alcun diritto a un futuro contributo d'investimento. Se si iniziano i lavori di costruzione prima di presentare la domanda o prima di aver ottenuto l'autorizzazione dell'inizio anticipato dei lavori di costruzione, si perde il diritto a ottenere un contributo d'investimento.

2.12 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?

No. Gli impianti idroelettrici esistenti possono richiedere un contributo d'investimento solo per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli.

2.13 Come vengono calcolate le perdite di produzione?

Le perdite di produzione dichiarate dal richiedente saranno rideterminate dall'UFE al momento della decisione sul contributo d'investimento. A tal fine viene utilizzato il prezzo medio mensile (ultimo prezzo/prezzo di chiusura) e il tasso di cambio mensile medio CHF/EUR (www.snb.ch) durante l'ultimo mese intero prima della decisione sul contributo per il periodo in cui si verifica l'arresto della produzione secondo l'EEX Swiss Power Futures (Base). Se è disponibile solo il prezzo annuale o trimestrale, il prezzo medio mensile viene adeguato alla fluttuazione mensile dei prezzi effettivi dell'elettricità degli ultimi 5 anni secondo EPEX SPOT CH (SWISSIX) Baseload.

Per il calcolo definitivo delle perdite di produzione si utilizzano i prezzi effettivi dell'elettricità EPEX SPOT CH (SWISSIX) Baseload e il tasso di cambio mensile medio CHF/EUR. I prezzi vengono moltiplicati per le perdite di energia effettive. Le informazioni corrispondenti devono essere presentate con la notifica di conclusione dei lavori.

2.14 Come vengono valutate le prestazioni proprie?

Secondo l'art. 61 cpv. 3 OPEn, i costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

Le prestazioni proprie possono essere riconosciute solo al prezzo di costo, cioè senza una quota di profitto. Il motivo delle sovvenzioni statali non è infatti quello di remunerare le prestazioni interne a un'azienda con un profitto, ma di sovvenzionare le misure effettive. Il prezzo di costo è composto dai costi diretti e dalle spese generali (secondo il SIA, in media il 55,1% del salario lordo). Una tariffa oraria massima di 100 franchi è dunque ritenuta appropriata.

2.15 Quali costi non sono computabili?

Non sono computabili i costi rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure inerenti alla protezione delle acque. Si tratta delle misure di cui all'articolo 83*a* della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) e all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP).

2.16 Quale particolarità occorre ricordare per gli impianti con pompaggio-turbinaggio?

Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LEne per la parte di un impianto che serve al pompaggio-turbinaggio non è possibile concedere un contributo d'investimento. Per centrali idroelettriche con produzione unicamente a ciclo chiuso non sussiste quindi un diritto a contributi.

Lo scopo della disposizione è di promuovere esclusivamente la produzione di energia da afflussi naturali (compresa l'acqua fornita da pompe di alimentazione). Centrali idroelettriche con bacino di carico e/o

ad acqua fluente (entrambi alimentate da afflussi naturali), le quali sono inoltre in grado, come le centrali di pompaggio-turbinaggio, di produrre a ciclo chiuso, possono di conseguenza richiedere un contributo d'investimento solo per la produzione da afflussi naturali.

Per il calcolo dei contributi d'investimento concernenti le suddette centrali idroelettriche non vengono considerati i costi d'investimento dovuti alla produzione a ciclo chiuso. In linea di massima non sono computabili i costi per gli elementi dell'impianto utilizzati esclusivamente per la produzione a ciclo chiuso (p. es. pompe di circolazione). Per gli elementi dell'impianto utilizzati sia per la produzione da afflussi naturali che per la produzione a ciclo chiuso (p. es. bacini di carico, condotte forzate, turbine, edifici), tali costi sono computabili proporzionalmente.

La ripartizione deve essere effettuata per ciascun progetto dal richiedente. La potenza delle turbine di uso comune deve essere dichiarata e giustificata solo per la produzione da afflussi naturali (T_z). L'UFE parte dal presupposto che per impianti di produzione esclusivamente a ciclo chiuso persista un rapporto simmetrico tra la potenza delle pompe e quella delle turbine. Di solito per i costi computabili proporzionalmente è perciò determinante il rapporto fra T_z / P_u (P_u corrisponde alla potenza della pompa di circolazione). Deroghe da questa procedura devono essere spiegate. L'UFE si incarica di appurare la credibilità delle spiegazioni. In casi giustificati è lecito servirsi di un altro rapporto adeguato, il quale deve essere a sua volta spiegato e motivato.

Raccomandiamo di chiarire le questioni relative al pompaggio e turbinaggio (definizioni, suddivisione, documentazione, ecc.) con l'UFE prima di presentare la domanda, al fine di evitare oneri superflui.

3. Ulteriori domande

L'UFE è a disposizione per rispondere a eventuali domande. Queste sono da inviare all'indirizzo seguente:

Ufficio federale dell'energia UFE, Forza idraulica, 3003 Berna
IB-WK@bfe.admin.ch